

SENATO DELLA REPUBBLICA

VIII LEGISLATURA

(N. 1692-A)

RELAZIONE DELLA 7^a COMMISSIONE PERMANENTE

(ISTRUZIONE PUBBLICA E BELLE ARTI, RICERCA SCIENTIFICA,
SPETTACOLO E SPORT)

(RELATORE BUZZI)

Comunicata alla Presidenza il 2 marzo 1982

SUL

DISEGNO DI LEGGE

Proroga del termine per l'emanazione del testo unico di cui
all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1980, n. 28

presentato dal Ministro della Pubblica Istruzione

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 4 GENNAIO 1982

ONOREVOLI SENATORI. — La 7^a Commissione permanente ha ritenuto di condividere le motivazioni addotte dal Ministro della pubblica istruzione nel presentare il disegno di legge con cui si proroga di un anno il termine (che verrebbe a scadere altrimenti il 12 marzo prossimo), per l'emanazione

del testo unico delle norme attinenti allo stato giuridico del personale docente delle Università, previsto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, e pertanto ne propone l'approvazione da parte dell'Assemblea del Senato.

BUZZI, *relatore*

PARERE DELLA 1^a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO
E DELL'INTERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA
PUBBLICA AMMINISTRAZIONE)

(Estensore BRANCA)

10 febbraio 1982

La Commissione, esaminato il disegno di legge, comunica di non avere nulla da osservare per quanto di competenza.

DISEGNO DI LEGGE

Articolo unico.

Il termine per l'emanazione del testo unico delle norme sullo stato giuridico del personale docente delle università, di cui all'articolo 1 della legge 21 febbraio 1980, n. 28, è prorogato di un anno.